



Messina 22/03/2024

Il Decreto Legge 02/03/2024 modifica il Codice della Privacy

Il codice della Privacy è stato nuovamente modificato dal D. L. 19/2024 che rivede l'art. 2 sexies, nel quale vengono declinate le legittimità giuridiche inquadrate sotto la voce "Interesse Pubblico rilevante", con la modifica del comma 2 bis e con l'introduzione di un nuovo comma, 1 ter.

Mettendo a confronto le due versioni questo è quanto emerge:

PRIMA	DOPO
<p>1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità.</p>	<p>«1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»</p>

Le differenze che emergono riguardano i dati personali relativi alla salute che, nella sua prima versione, non parlava di pseudonimizzazione ma soltanto di dati "privi di elementi identificativi diretti". L'introduzione del termine "pseudonimizzazione" conferma l'importanza che il Legislatore italiano ha voluto riservare a dati estremamente sensibili che, come prevede l'art. 32 del GDPR 2016/679, devono essere protetti con idonee misure di sicurezza.



Un altro aspetto riguarda “le finalità compatibili” adesso sostituito da “finalità istituzionali”. Con questa modifica si è voluto circoscrivere il trattamento per non lasciare troppo spazio ad una libera interpretazione estensiva.

L’art. 44 del D. L. 02/03/2024 n° 19 inserisce il comma 1 ter sempre nello stesso articolo che recita:

«Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonomizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1.».

Si rimane in attesa dei decreti attuativi e del parere del Garante della Protezione dei dati per potere meglio interpretare e applicare i contenuti dell’art. 2 sexies comma 1 ter.